

Comune di Modena Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Via Santi n. 60 - 41123 Modena - Tel. 059-20311 Fax 059-2032164

Modena, 23/04/2010

Protocollo generale n. 49752/10

MG-CG-SB-ADC/mg-cg-sb-adc-do

A tutto il personale del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 30/10/2008 N.19 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E ATTI DI INDIRIZZO DELLA REGIONE – PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI

Cari colleghi, gentili professionisti,

chiarisco, con questa nota informativa, alcuni passaggi procedurali, a seguito dell'entrata in vigore (1/07/2009) delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC), approvate con il DM 14/01/2008 e dell'entrata in vigore (14/11/2009) del Titolo IV della L.R. 30/10/2008 n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e degli atti di indirizzo della Giunta Regionale¹, a parziale modifica delle circolari del 07/07/2009 prot. gen. 89493/09 e del 10/12/2009 prot. gen. 155679/09.

A) ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA SPECIALISTICA E ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE TUQE:

Per la gestione delle funzioni in materia sismica, il Comune di Modena (avvalendosi della facoltà prevista dalla L.R.19/2008 citata) ha deciso di costituire una Struttura Tecnica presso il Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia (di seguito denominata Struttura Tecnica), costituita da un ingegnere e da un geometra, con la collaborazione e la consulenza della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Sempre in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria, sono programmati corsi di aggiornamento rivolti ai tecnici del Settore, in materia di normativa tecnica sulle costruzioni.

Gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna sono i seguenti: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1661 del 2/11/2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"; Deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 01/02/2010 "Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riquardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizioni della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. N. 19 del 2008" scaricabili dal sito edilizia www.comune.modena.it/edilizia .

B) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE - ART.11 L.R. 19/2008 IN VIGORE DAL 14/11/2009:

Nel Comune di Modena, classificato come Comune a bassa sismicità, <u>sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva i seguenti interventi:</u>

- le sopraelevazioni;
- gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme sismiche.

Domanda di autorizzazione sismica:

La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione sismica va presentata all'Unità Sportello Unico all'attività edilizia e all'impresa (di seguito denominata **Sportello**) e deve contenere, in allegato, la documentazione prevista dall'art. 93 commi 3, 4, 5 DPR 380/2001, dalla circolare del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 2/02/2009, dalla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 121 dell'1/02/2010.

Allegati:

In particolare, alla domanda di autorizzazione sismica devono essere allegati:

- 1. documentazione tecnica che costituisce il progetto esecutivo riguardante le strutture;
- 2. dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
- 3. l'attestazione di avvenuto versamento del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica competente.

La documentazione costituente il progetto esecutivo strutturale e la dichiarazione del progettista, vanno presentate in 2 copie cartacee e 1 copia in formato digitale (pdf) comprensive anche di tutto il progetto architettonico; il progettista deve espressamente dichiarare che le copie cartacee sono conformi alla copia in formato digitale presentata.

Contenuto del progetto esecutivo² delle strutture:

Il progetto esecutivo delle strutture deve contenere:

 Elaborati grafici e particolari costruttivi: tutti i disegni che definiscono il progetto architettonico d'insieme (planimetria generale, piante, prospetti, sezioni delle opere e del terreno, relazione tecnica, e gialli e rossi ecc. che saranno solo in formato pdf e presenti nel CD citato) sui quali va resa evidente l'esatta posizione delle strutture e del loro ingombro, nonché degli interventi previsti su di esse in caso di costruzioni esistenti,

²Il progetto strutturale, tenuto conto dei precedenti riferimenti legislativi, va informato a caratteri di chiarezza espositiva di completezza nei contenuti, che definiscono compiutamente l'intervento da realizzare – restando esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento fino all'approvazione dell'atto di indirizzo, integrativo alla DGR 121/2010, in materia di definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. 19/2008.

a tutti i livelli comprese le fondazioni rispetto al terreno; tutti i disegni in fondazione e in elevazione, in scala adeguata, accuratamente quotati della carpenteria delle strutture con la precisa indicazione della foronomia prevista per i cavedi e passaggi per gli impianti ed apparecchiature. Gli elaborati grafici di insieme (carpenteria, profili e sezioni) vanno redatti in scala 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio vanno redatti in scala non inferiore a 1:10. I dettagli si differenziano a secondo dei materiali per la costruzione impiegati.

- 2. <u>Relazione di calcolo strutturale</u>, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica;
- 3. Relazione sui materiali;
- 4. Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in elevazione che di fondazione;
- 5. Relazione sulle fondazioni riportante i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte e i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. Tale relazione deve essere corredata da grafici e documenti, in quanto necessari (relazione geologica/geotecnica).
- 6. Piano di manutenzione della struttura dell'opera;
- 7. Relazioni specialistiche.

Nel caso in cui le opere progettate siano costituite da un complesso di strutture in cemento armato (C.A.) normale o precompresso o in strutture metalliche, dovranno essere osservate le procedure di cui agli artt. 64 e seguenti del DPR 380/2001. In questo caso, gli elaborati devono essere conformi a quanto dispone l'art. 65 DPR 380/2001.

Le strutture di modesta entità, cioè le opere che non costituiscono un "complesso di strutture", sono, invece, sottratte alle procedure previste dagli articoli 64 e seguenti del DPR 380/2001.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2008, il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo delle strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del DPR n. 380/2001 (articoli 4 e 6 della L.1086/1971), purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica, dichiarandolo nella richiesta.

In questo caso, dovrà essere barrato l'apposito riquadro della domanda di autorizzazione sismica e allegato il relativo modulo delle opere di "conglomerato cementizio armato e a struttura metallica" firmato dal costruttore.

Procedura di presentazione della domanda di autorizzazione sismica:

L'operatore dello Sportello, ricevuta la domanda, attribuisce il numero di protocollo generale e il numero di ornato alla domanda di autorizzazione sismica, rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione e collega la domanda stessa con il progetto edilizio di riferimento.

Trasmette quindi la domanda di autorizzazione sismica alla Struttura Tecnica.

Nel caso in cui il progetto esecutivo delle strutture, su richiesta del committente/costruttore, produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del DPR 380/2001, l'operatore dello Sportello:

- attribuisce il n. di protocollo generale e il n. di ornato alla domanda di autorizzazione sismica;
- attribuisce il n. di protocollo generale alla denuncia di deposito prevista dall'art. 65 DPR n. 380/2001;
- rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione sismica;
- provvede a collegare la domanda di autorizzazione sismica al progetto edilizio di riferimento, tramite la mappa "Rife":

- trasmette la denuncia di deposito con la relativa documentazione all'operatore dell'Ufficio Mappe e Visure, <u>di turno presso lo Sportello</u>³, il quale, dopo avere effettuato i previsti controlli, attribuisce il n. di ornato alla documentazione;
- trasmette la domanda di autorizzazione sismica alla Struttura Tecnica;
- l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65 DPR 380/2001 avverrà con il rilascio dell'autorizzazione sismica;
- il fascicolo dell'autorizzazione sismica, unitamente al progetto esecutivo, viene archiviato nell'archivio delle pratiche di cemento armato.

L'operatore dello Sportello verifica che gli elaborati indicati nella domanda di autorizzazione sismica siano effettivamente allegati alla stessa, non effettua controlli sul contenuto degli allegati, in quanto tale controllo è di esclusiva competenza della Struttura Tecnica.

Rapporto con il titolo abilitativo edilizio - Documentazione minima ai sensi dell'Allegato D della DGR n. 121/2010:

L'art. 10 della L.R. 19/2008 stabilisce il rapporto tra gli adempimenti ai fini della normativa sismica e il titolo abilitativo edilizio.

Il comma 3 dell'art. 10 citato <u>indica la documentazione necessaria da allegare alla domanda di permesso di Costruire (Pdc) o alla denuncia di inizio attività (DIA)</u> lasciando la scelta tra due diverse opzioni:

- la lettera a) prevede a corredo della domanda di PdC o della DIA, in base alla tipologia di intervento, la richiesta di autorizzazione sismica o il deposito del progetto esecutivo delle strutture;
- 2. -la lettera b) prevede, in alternativa alla lettera a), la presentazione della documentazione stabilita dall'allegato D degli atti di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 121/2010. Anche in questo caso, i lavori strutturali non possono avere inizio, a seconda dei casi, se prima non si è ottenuta l'autorizzazione sismica, o prima del deposito del progetto esecutivo.

Pertanto, il committente e il progettista possono scegliere se presentare, contestualmente alla presentazione del PdC o della DIA, tutta la documentazione di cui al precedente punto 2) o di presentare solo un'anticipazione della documentazione così come stabilito **dall'allegato D citato.**

In particolare, l'allegato D definisce la documentazione minima da presentare in allegato alla domanda di PdC o DIA, qualora il committente abbia scelto l'opzione di cui alla lettera b) dell'art. 10, comma 3 della LR 19/2008, distinguendo tra interventi di **nuova costruzione** e interventi su **edifici esistenti.**

Nuove costruzioni:

La documentazione minima è costituita da una dichiarazione, da una relazione tecnica e da elaborati grafici.

La **dichiarazione** deve essere firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e contiene l'asseverazione che l'intervento è progettato nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

La **relazione tecnica** illustra le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell'opera, senza particolari elaborazioni analitiche.

Infine gli **elaborati grafici** hanno il compito di sintetizzare le analisi riportate nella relazione tecnica, descrivendo lo schema strutturale che andrà inserito sugli elaborati grafici del progetto architettonico (piante e sezioni), nella stessa scala grafica, con l'indicazione delle dimensioni di

³Dal 1/5/2010, l'operatore dell'Ufficio Mappe e Visure, addetto alla ricezione delle pratiche di cemento armato, effettuerà servizio presso lo Sportello (al 1° piano del Direzionale Cialdini 3 di via Santi, 60 MO)

massima dei principali elementi strutturali, delle principali canalizzazioni o collocazioni di impianti e componenti tecnologici.

Edifici esistenti:

Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti , oltre a quanto previsto per edifici nuovi, la relazione tecnica deve contenere:

- il tipo di intervento previsto (se di riparazione o intervento locale, miglioramento o adeguamento) e relativa motivazione e/o giustificazione della scelta adottata in relazione al tipo di intervento previsto;
- una sintesi delle analisi storico-critiche delle evoluzioni che hanno interessato la costruzione per individuare il sistema resistente;
- riscontri delle prime indagini diagnostiche di massima compiute e loro eventuale pianificazione di dettaglio per l'attività di progettazione esecutiva necessaria per approfondire il livello di conoscenza;
- prime analisi finalizzate all'eventualità di interventi strutturali che riguardino anche le fondazioni;
- analisi di massima della struttura esistente e delle sue vulnerabilità nello stato di fatto e delle modalità volte alla loro eliminazione e/o mitigazione;
- analisi degli accorgimenti finalizzati all'eliminazione o alla riduzione delle irregolarità in pianta ed in elevazione della costruzione, dal punto di vista del comportamento sotto l'effetto delle azioni sismiche e dei carichi verticali e proposte esecutive conseguenti;
- individuazione degli interventi sulla struttura in elevazione e motivazioni della scelta compiuta;
- indicazione dei materiali adottati motivando le scelte compiute, in relazione ai requisiti di resistenza meccanica e di durabilità.

Ai fini della documentazione completa si fa rinvio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 121/2010

Denuncia di inizio attività:

Qualora il committente opti per la presentazione della documentazione ai sensi della lettera b) dell'art. 10 L.R. 19/2008, e l'intervento previsto in progetto richieda la presentazione della DIA, il termine di efficacia della stessa verrà sospeso o interrotto, a seconda dei casi, fino alla presentazione del progetto esecutivo o fino al rilascio dell'autorizzazione preventiva sismica.

Permesso di costruire:

Se l'intervento previsto in progetto richieda il permesso di costruire, i lavori non potranno avere inizio, a seconda dei casi, fino al rilascio, dell'Autorizzazione preventiva sismica, o fino alla presentazione del progetto esecutivo.

Le disposizioni di cui all'Allegato D della Deliberazione di Giunta Regionale n. 121/2010 trovano immediata applicazione per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica.

Per i restanti interventi soggetti a deposito, le medesime disposizioni di cui all'Allegato D trovano applicazione a decorrere dal 1° giugno del 2010. Fino a questa data, il deposito del progetto esecutivo ai fini della normativa sismica segue la previgente normativa.

Rilascio dell'autorizzazione sismica:

All'autorizzazione sismica, redatta a firma del Dirigente Responsabile del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia, viene assegnato un numero di protocollo. La data dell'autorizzazione

sismica è la data del provvedimento e, da questa data, decorrono i 5 anni di validità previsti dall'art. 11, comma 5, L.R.19/2008.

L'autorizzazione sismica, sulla quale va apposta la marca da bollo, deve essere ritirata presso lo Sportello. Viene rilasciata unitamente al provvedimento unico, qualora l'intervento si collochi all'interno di uno dei procedimenti SUAP (come di seguito chiarito).

Procedimento unico per le attività produttive:

Per quanto riguarda il procedimento unico per la realizzazione di impianti produttivi o gli interventi su impianti produttivi esistenti, la L.R. 19/2008 fa salve le procedure di cui al DPR 447/1998.

Di conseguenza, quando il richiedente non si avvale della possibilità di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), ma presenta in allegato alla domanda unica la richiesta di autorizzazione sismica, il relativo procedimento costituisce un endo-procedimento del procedimento unico e pertanto l'autorizzazione sismica, come precisato sopra verrà rilasciata in allegato all'autorizzazione unica.

Rinvio alle modalità e procedure precisate nella mia precedente nota informativa prot. n. 162721 del 22/12/2009.

C) DEPOSITO DEI PROGETTI IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2010:

Fatto salvo quanto specificato al punto b della presente nota informativa, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1 della L.R.19/2008, dal **1 giugno 2010**, è subordinato al deposito presso lo Sportello, del progetto esecutivo (**in duplice copia**) riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 380 del 2001.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

La struttura tecnica, nel corso dei controlli sui titoli abilitativi edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della L.R.31/2002, procede all'esame dei progetti depositati, nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni.

Nel caso in cui le opere progettate siano costituite da un complesso di strutture in cemento armato (C.A.) normale o precompresso o in strutture metalliche, dovranno essere osservate le procedure di cui agli articoli 64 e seguenti del DPR 380/2001. In questo caso, gli elaborati devono essere conformi al dettato dell'art. 65 DPR 380/2001. Sono sottratte alle procedure previste dall'art. 64 e seguenti del DPR citato le strutture di modesta entità opere, vale a dire quelle che non sono comprese nel termine "complesso di strutture".

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2008, il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo delle strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 sopra citato (articoli 4 e 6 L.1086/1971), purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Procedura di deposito:

L'operatore dello Sportello, ricevuta la documentazione, attribuisce il numero di protocollo generale alla denuncia di deposito ai fini sismici e allega al progetto edilizio la denuncia di deposito.

Nel caso in cui il progetto esecutivo delle strutture, su richiesta del committente/costruttore, produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del DPR 380/2001, l'operatore dello Sportello:

attribuisce il n. di protocollo generale alla denuncia di deposito ai fini sismici;

- attribuisce il n. di protocollo generale alla denuncia di deposito prevista dall'art. 65 DPR n. 380/2001;
- trasmette la denuncia di deposito ai fini del cemento armato con la relativa documentazione all'operatore dell'Ufficio Mappe e Visure il quale, dopo avere effettuato i previsti controlli,
- attribuisce il n. di ornato alla documentazione e restituisce una copia della stessa al richiedente con l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65 DPR 380/2001;
- il progetto esecutivo delle strutture deve essere allegato alla denuncia di deposito ai fini del cemento armato e archiviato unitamente a questa.

L'operatore dello Sportello verifica che gli elaborati indicati nella denuncia di deposito siano effettivamente allegati alla stessa, non effettua controlli sul contenuto degli allegati; tale controllo è di esclusiva competenza della struttura tecnica.

D) VARIANTI:

Varianti sostanziali:

L'art. 9, comma 2, della L.R.19/2008 definisce varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencate:

- 1. Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:
 - impiego di materiali strutturali di diversa natura;- scelta di una diversa tipologia costruttiva.
- 2. Modifiche all'organismo strutturale per:
 - sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
 - creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni;
 - modifiche nella distribuzione in pianta e in altezza degli elementi strutturali irrigidenti
 - verticali (quali nuclei, setti, controventi); modifiche nelle dimensioni e negli schemi di calcolo delle strutture principali (quali pilastri,travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);- modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura; - creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche va a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidezza e capacità resistente.
- 3. Modifiche delle classi d'uso⁴ delle costruzioni o variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

Le varianti sostanziali sono sottoposte ad una nuova preventiva autorizzazione sismica o ad un nuovo deposito del progetto esecutivo. I relativi lavori, pertanto, non potranno essere eseguiti prima dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica in variante, o prima dell'effettuazione del nuovo deposito.

Varianti non sostanziali:

Le varianti non sostanziali, invece, possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto.

E' tuttavia necessario che, prima dell'esecuzione dei lavori, si provveda alla progettazione della variante nell'osservanza delle NTC, predisponendo gli elaborati descritti nell'allegato C, punto 2), della DGR n. 121/2010⁵.

⁴Vita nominale e classi d'uso della struttura sono precisati al par. 2.4.1 e 2.4.2 NTC e cap. C2 della circolare 617/2009 ⁵ La documentazione necessaria è costituita da:

⁻ dichiarazione , firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista strutturale, contenente l'asseverazione che la variante, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale, in quanto non ricade in uno dei casi di cui ai punti I, II e III dell'allegato B e rientra tra le ipotesi di cui alle lettere da B.1 a B.6 . Tale dichiarazione deve essere vistata per presa visione dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ove previsto

Tale documentazione dovrà essere disponibile in cantiere prima e/o in coincidenza dell'inizio dei lavori e dovrà essere esibita, se richiesta, agli incaricati della vigilanza nei cantieri.

Le varianti non sostanziali dovranno altresì essere oggetto di DIA, da presentare prima dell'ultimazione lavori, ai sensi dell'art. 19 della L.R.31/2002, congiuntamente agli elaborati di cui sopra.

La stessa documentazione sarà depositata, completa di aggiornate ed esaustive valutazioni numeriche, ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

E) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' AI FINI SISMICI:

Gli interventi dichiarati, dal progettista abilitato, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito, di cui alla L.R. 19/2008.

L'allegato A della DGR n. 121/2010 disciplina tali interventi distinguendoli tra interventi di nuova costruzione, individuati nell'elenco A.1 e interventi sulle costruzioni esistenti, individuati nell'elenco A.2.

La documentazione relativa agli interventi di cui trattasi è indicata nell'allegato C punto 1 della deliberazione di cui sopra ed è costituita da:

- 1. **asseverazione** a firma del progettista abilitato, che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in uno dei casi elencati nell'allegato A sopra citato;
- 2. **relazione tecnica esplicativa** contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento.
- 3. **elaborato grafico** comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala opportuna, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi di cui allegato A1 e A2.

La documentazione suddetta dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del PdC. o alla DIA, ovvero in caso di edilizia libera, conservata dal committente.

A tal fine, il personale tecnico addetto all'istruttoria e al controllo dei PdC. e della DIA dovrà verificare scrupolosamente che tale dichiarazione sia motivatamente resa.

F) COLLAUDO STATICO:

In attesa di un apposito atto di indirizzo della Giunta Regionale che individui puntualmente gli interventi edilizi esclusi dal collaudo, per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto⁶.

⁻ relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario, al fine di dimostrare che l'intervento di variante è ricompreso tra i punti dell'allegato B relativi alle varianti non sostanziali, e che comunque non rientra nei casi da considerare come varianti sostanziali

⁻ **elaborato grafico** : comprensivo di piante e sezioni e/o particolari esecutivi, quotato ed in scala commisurata alla tipologia della variante proposta, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che l'intervento è ricompreso tra i punti dell'allegato B relativi alle varianti non sostanziali, come già precedentemente indicato.

⁶ Il certificato di collaudo statico deve essere redatto ai sensi delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento, ai sensi del D.M.20/11/1987 e delle norme tecniche sulle costruzioni.

Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

Contestualmente alla domanda di autorizzazione sismica e alla denuncia di deposito, il committente deve presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Completate le opere strutturali il direttore dei lavori, ne dà comunicazione alla struttura tecnica e al collaudatore, che <u>nei 60 giorni successivi</u> deposita il certificato di collaudo statico presso la struttura stessa.

Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del DPR. 380/2001.

Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza (o la regolarità statica) è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica.

Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

<u>Tutte le comunicazioni relative alla procedura del collaudo continuano, per il momento, ad essere gestite dagli operatori dell'Ufficio Mappe e Visure, che si turneranno presso lo Sportello.</u>

G) ALCUNE SPECIFICHE:

Il paragrafo 9 delle NTC e il comma 9 della circolare n. 617/2009 contengono le disposizioni minime per l'esecuzione del collaudo statico, che mira a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità.

Le finalità del collaudo statico previsto dal DPR 380/2001, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.

In ogni caso, il certificato di collaudo statico delle strutture di un'opera é un documento autonomo che, comunque, fa parte integrante del collaudo generale tecnico-amministrativo dell'intera opera, quando previsto.

Per consentire l'utilizzazione, ovvero l'esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC è necessario, in ogni caso, il preventivo rilascio del <u>Certificato di Collaudo Statico</u>, contenente la dichiarazione di collaudabilità (comunicazione di completamento della struttura ai sensi dell'art.67, comma 5 DPR 380/2001) e la relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 65, comma 6, DPR 380/2001, delle relative opere strutturali, da parte del Collaudatore.

A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

L'operatore dell'Ufficio Mappe e Visure, di turno presso lo Sportello, restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione.

Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:

- adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
- 2. <u>adempimenti amministrativi</u>: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

Il Collaudatore statico é tenuto, quindi, a verificare la correttezza delle prescrizioni formali della progettazione strutturale in conformità delle NTC 2008 e, quando ne ricorra la circostanza, anche il rispetto degli artt. 58 e 65 del D.P.R. n. 380/2001.

Egli è, inoltre, tenuto ad effettuare:

- a) un'ispezione generale dell'opera;
- b) un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali;
- c) un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato normale e precompresso);
- d) un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei lavori, in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC;
- e) un esame dell'impostazione generale della progettazione dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- f) un esame della relazione a struttura ultimata del Direttore dei lavori prescritta per le strutture regolate dal DPR 380/2001;
- g) nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità, la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità;
- h) nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione, l'acquisizione dei documenti di origine, forniti dal produttore e dei certificati relativi:
- i) alle prove sui materiali;
- j) alla qualificazione dei dispositivi utilizzati;
- k) alle prove di accettazione in cantiere disposte dal direttore dei lavori;
- ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili, a discrezione del Collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto.

Solo a conclusione delle operazioni di collaudo, il collaudatore statico rilascia il certificato. Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all'intero periodo della loro vita utile.

Alla luce di quanto sopra riportato, il collaudo è obbligatorio e deve far parte della documentazione da produrre in allegato alla richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, o in allegato alla scheda tecnica descrittiva.

Gli operatori addetti al ritiro delle schede tecniche descrittive e i referenti dell'istruttoria per il rilascio dei certificati avranno pertanto cura di controllare che tale documentazione sia presente.

H) REGIME SANZIONATORIO:

Il regime sanzionatorio è già stato trattato nella nota informativa del 27/11/2007, prot. n. 154256 (a cui rimando). Esso è previsto e disciplinato dal DPR 380/2001.

Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità di/dall'autorizzazione sismica o di/dal deposito del progetto esecutivo si applica la Parte II, Capo IV, Sezione III; per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova altresì applicazione la Parte II, Capo II; Sezione III.

Tali sanzioni si applicano in concorso con quelle fissate dalla LR 23/2004 e dallo stesso DPR 380/2001, per quanto attiene alla realizzazione di opere in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio.

La procedura è così articolata:

- accertamento delle violazioni;
- sospensione dei lavori che rimane efficace fino al pronunciamento dell'autorità giudiziaria (e non nei soli 45 gg. dalla data di sospensione dei lavori per abusi edilizi);
- sanzioni conseguenti alla realizzazione di opere in violazione della norma, stabilite con ordinanza del giudice, a seguito della sentenza di condanna. Detta ordinanza può riguardare o la demolizione delle opere, o il loro adeguamento alle norme tecniche. In quest'ultimo caso, lo stesso giudice prescrive le opere atte a rendere l'immobile conforme alla normativa stessa e fissa altresì il termine entro il quale eseguirle;
- nel caso in cui il reato sia estinto, il provvedimento definitivo, di demolizione o di adeguamento delle opere, viene emanato dal Comune, con provvedimento di competenza dirigenziale. In caso di adeguamento, verrà adottata una procedura analoga a quella prevista dall'art. 35, commi 3, 4 e 5 della L.47/1985, con presentazione di un progetto di adeguamento delle strutture.

Nei casi di abusi edilizi sanzionati con la sola sanzione pecuniaria, essa potrà essere applicata a condizione che non esista violazione delle norme tecniche. A tale scopo, risulta obbligatorio acquisire preventivamente il certificato di collaudo o la certificazione di idoneità statica dell'immobile o della parte di esso modificata.

Nel caso in cui le opere abusive contribuiscano a determinare una situazione di carenza statica, o siano esse stesse carenti sotto questo profilo, si dovrà dar corso alle procedure di cui agli art. 97 e segg. del DPR 380/2001.

Fino alla demolizione o all'adeguamento dell'immobile o della parte di immobile carente sotto il profilo statico, lo stesso dovrà ritenersi inagibile con conseguente ordinanza di sgombero dell'intero fabbricato o della parte dello stesso staticamente compromessa.

Titoli abilitativi in sanatoria:

Per quanto riguarda i titoli abilitativi in sanatoria di cui all'articolo 17 della L.R.21/10/2004, n. 23, la richiesta o la presentazione del titolo è subordinata alternativamente all'asseverazione del progettista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, ovvero alla presentazione della domanda di autorizzazione o al deposito del progetto esecutivo dell'intervento riguardante le strutture, accompagnato dall'asseverazione del progettista abilitato che le opere, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, rispettano la normativa tecnica per le costruzioni.

Opere realizzate prima del 23/10/2005 o in corso di realizzazione nella medesima data:

Per le opere in corso di realizzazione e per quelle già realizzate prima del 23/10/2005 (data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), valgono le norme tecniche per le costruzioni precedenti, al di fuori delle zone dichiarate sismiche.

Tali opere possono essere sanate, mediante accertamento di conformità, anche in assenza di tale dichiarazione, purché realizzate in conformità alle norme tecniche a suo tempo vigenti.

Rimane l'obbligo del collaudo statico a struttura ultimata in presenza di opere realizzate in cemento armato, o in cemento armato precompresso o in struttura metallica.

In caso di opere realizzate con altri materiali, dovrà invece essere presentata una certificazione di idoneità statica.

Il collaudo a struttura ultimata o la certificazione di idoneità statica, è parte integrante della documentazione richiesta di sanatoria.

Opere realizzate dopo il 23/10/2005 o in corso di realizzazione nella medesima data:

Per le opere realizzate dopo il 23/10/2005 e fino al 30 giugno 2009, rilevanti ai fini sismici, il collaudo a struttura ultimata o la certificazione di idoneità statica deve rispondere alle norme tecniche per le costruzioni DM 14/09/2005 in vigore dal 23/10/2005.

Il collaudo a struttura ultimata o la certificazione di idoneità statica, è parte integrante della documentazione della richiesta di sanatoria.

Opere realizzate dopo il 30 giugno 2009 o in corso di realizzazione nella medesima data:

Le opere realizzate dopo il 30/06/2009 possono essere sanate mediante accertamento di conformità, collaudo statico a struttura ultimata o certificato di idoneità statica, se le opere sono state progettate secondo le Norme tecniche per le costruzioni DM 14/01/2008 in vigore dal 01/07/2009, altrimenti necessitano di adeguamento mediante autorizzazione sismica o deposito. Il collaudo a struttura ultimata o la certificazione di idoneità statica, è parte integrante della documentazione della richiesta di sanatoria.

I) MODIFICHE ALLA MODULISTICA:

In conformità a quanto fin qui esposto si è reso necessario aggiornare la modulistica in uso:.

- Modulo 12 a Richiesta di autorizzazione sismica e/o deposito:
 - questo modulo deve essere utilizzato per la richiesta di autorizzazione sismica e per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
- Modulo 12 b Dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel progetto ai parametri disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni e dichiarazione di congruità con il progetto architettonico

questo modulo contiene le necessarie asseverazioni previste dalla legge.

Per le opere realizzate in data anteriore all'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (quindi per le opere realizzate prima del 1/07/2009), si applicano le previgenti norme.

L) DOMWEB - COMPILAZIONE ON-LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE:

Il programma di compilazione on-line delle pratiche edilizie, denominato DOMWEB, è aggiornato secondo le disposizioni contenute in questa nota informativa.

Nel sito internet di Settore all'indirizzo http://www.comune.modena.it/edilizia/ nella sezione "Modulistica" sono scaricabili i moduli aggiornati.

<u>La presente nota informativa costituisce, altresì, disposizione di servizio con decorrenza da lunedì 3 maggio 2010.</u>

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giovanni Villanti